

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI SOCIALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento vuole essere uno degli strumenti che, in via sperimentale, all'interno di un sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza dei comuni associati, previsto dalla normativa nazionale e regionale, permetta di sostenere a livello domiciliare il soddisfacimento di bisogni di ordine sociale dei soggetti fragili, al fine di favorirne la loro permanenza nell'ambiente di vita e di relazione ed evitare o ritardare il ricovero in istituto.

Art. 2 - Finalità

Il buono sociale è una provvidenza economica per mezzo della quale "si riconosce e sostiene, prioritariamente, l'impegno diretto dei caregiver familiari o appartenenti alle reti di solidarietà nell'accudire in maniera continuativa un proprio congiunto in condizioni di fragilità."

Lo stesso può essere orientato nell'ambito di progetti individualizzati definiti con i servizi sociali dei Comuni.

Art. 3 - Destinatari

Possono presentare domanda per beneficiare dei buoni sociali, tutti i cittadini ultrasessantacinquenni residenti nell'ambito del Distretto Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino Bergamasca e Bassa Val San Martino parzialmente o totalmente non autosufficienti e non inseriti in modo permanente in strutture residenziali.

In fase di prima attuazione vengono individuati quali indicatori di fragilità:

- * il grado di invalidità;
- * l'età;
- * il reddito del richiedente.

Possono beneficiare del Buono sociale anche i soggetti fragili che vivono autonomamente, ma con *caregiver familiari o non professionali* nell'ambito della rete informale di solidarietà disponibili all'assistenza.

Art. 4 - Requisiti di ammissione

I cittadini residenti nell'ambito distrettuale possono presentare domanda per l'assegnazione dei buoni sociali, se sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- * età superiore ai 65 anni.
- * invalidità civile al 100%;
- * ISEE del richiedente uguale o inferiore a €8.000,00 secondo il calcolo effettuato sulla base della normativa vigente.

Si ricorda che l'Isce è calcolato sulla base della situazione economica del solo assistito, come recitano il D.lgs. 130/2000 e il Dpcm 242/2001, quando quest'ultimo è un ultrasessantacinquenne non autosufficiente (da interpretare con invalidità al 100%).

Art. 5 - Modalità di accesso

L'interessato, in possesso dei requisiti previsti all'art. 4, presenta, su apposito modulo (allegato A), la richiesta al Comune di residenza in un periodo limitato determinato di anno in anno dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, sulla base delle indicazioni date dall'Assemblea dei Sindaci.

Alla domanda devono essere allegati:

- * la Dichiarazione sostitutiva univale delle condizioni economiche;

- * la certificazione ISEE;
- * Copia del verbale d'invalidità.

Art. 6 – Criteri di assegnazione

Le domande, verificate nella loro completezza e valutate ammissibili, vengono inserite nelle graduatoria di riferimento approvata dall'Ufficio di piano per l'ambito distrettuale.

La valutazione della situazione di bisogno viene effettuata dai Servizi Sociali Comunali, attraverso vari strumenti metodologici tra cui anche la visita domiciliare, ed è determinata da:

--carico socio-assistenziale- che verrà rilevato dagli assistenti sociali attraverso alcuni strumenti di misurazione (ADL, IADL, etc...);

--capacità economica del richiedente, che viene calcolato attraverso l'ISEE.

Le due dimensioni (carico socio-assistenziale capacità economica) confluiranno in un INDICATORE COMPLESSIVO DEL CARICO ASSISTENZIALE, che costituisce l'esito finale della valutazione e su di esso verrà costruita la lista di accesso degli aventi diritto.

A parità di punteggio verrà data precedenza al soggetto più anziano.

Si specifica che ad un punteggio più basso è associata una situazione di maggior fragilità sociale.

Con un punteggio superiore a 35 non si ha diritto al buono sociale.

Art. 7- Entità del buono

Al fine di consentire una risposta differenziata alle diverse esigenze dei soggetti ritenuti in condizioni di fragilità sociale, sono stati individuati tre importi differenti di buoni.

In particolare agli utenti verrà assegnato un punteggio complessivo del carico assistenziale, (così come definito al precedente articolo), al quale corrisponderà una diversificazione degli importi del buono sociale erogato, come definito nella tabella seguente:

Punteggio finale	Entità buono sociale
Da 14 (punteggio minimo) a 25	350 €
Da 26 a 30	200€
Da 31 a 35	100 €

Art. 8– Modalità e durata dell'assegnazione del buono sociale

Per l'assegnazione del Buono sociale, l'Ufficio di Piano dell'Isola Bergamasca e Bassa Val S.Martino procede secondo l'ordine della graduatoria unica sovracomunale sino alla concorrenza degli stanziamenti assegnati per tale capitolo di spesa.

L'erogazione del buono è vincolata alla condivisione di un progetto personalizzato predisposto dal Servizio Sociale territoriale. (vedasi allegato B).

Il progetto deve essere sottoscritto necessariamente dal richiedente e dal caregiver.

Il Buono sociale ha, di norma, durata massima annuale, salvo insufficienza delle risorse economiche assegnate o decadenza dal diritto.

Il beneficiario decade dal diritto per le seguenti cause:

- * ricovero definitivo in RSA;
- * trasferimento di residenza in altro distretto;
- * decesso;
- * non rispetto del progetto concordato con il servizio sociale;
- * sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati.

In caso di decadenza del beneficio, il buono viene assegnato al primo utente in lista d'attesa.

Art. 9 - Modalità di erogazione

L'erogazione del buono sociale è mensile con inizio dalla data di avvio del progetto ed è a cura dell'Ufficio di Piano.

La sospensione del buono decorre dal mese successivo al verificarsi di una delle cause di decadenza, così come specificato al punto precedente.

Art. 10 - Monitoraggio e controlli

Sono previsti dei momenti di monitoraggio e verifica, almeno trimestrali, da parte degli assistenti sociali del Comune di residenza del beneficiario del buono sociale.

L'Ufficio di piano potrà prevedere degli ulteriori momenti di verifica, sia segnalando ai singoli Comuni i nominativi presi a campione dei beneficiari del buono sociale da sottoporre a controllo, sia attraverso l'attivazione di precisi protocolli operativi che di volta in volta si rendessero utili.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

La trattazione dei dati personali raccolti avviene in applicazione della Legge 675/96 e successive modifiche.